



Comune dell'Aquila

Settore Opere Pubbliche

Servizio Programmazione

12

Città dell'Aquila
Prot n° 0037595 del 20/09/2006

USCITA

C.G.R.T. s.r.l.

Arch. Eliseo Minini

Via Roma, 6 - 67019 Scoppito (AQ)

0862 717585

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: modifica del punto 29) delle premesse della convenzione sottoscritta in data 2.12.2002.

Dalla lettura del "parere motivato" reso dalla Commissione delle Comunità Europee in data 28.06.2006, nell'ambito della procedura d'infrazione 2004/4963 ex art.226 Trattato CE, si evince come il punto 29) delle Premesse della Convenzione sottoscritta in data 2.12.02, sia stato interpretato nel senso "che il canone semestrale che il gestore del servizio si obbligherà a pagare al concessionario sarà in realtà corrisposto dal Comune di L'Aquila, per il tramite dello stesso gestore" cosicché ciò dimostrerebbe "che nel caso in esame è l'Amministrazione Comunale a sopportare i rischi legati alla gestione dell'opera".

La Commissione, sulla base di tale argomentazione, ha ritenuto "che la convenzione oggetto della procedura d'infrazione configura un appalto di lavori ... contraria alle regole di cui alla Direttiva 93/37/CE e in particolare ai suoi artt.7 e 11".

La scrivente Amministrazione ritiene invece che il citato punto 29) delle Premesse, in combinato disposto con il punto 12) lettera c) delle medesime, come per altro ampiamente sancito dall'art.5 dello schema di convenzione sottoscritto in data 2.12.2002, vada invece interpretato nel senso che il pagamento semestrale da parte del Gestore del Servizio di Trasporto, con cui il Concedente si è solo impegnato a stipulare un contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale, è costituito esclusivamente da un corrispettivo a titolo di canone per lo sfruttamento ed utilizzazione della tranvia e delle connesse opere realizzate e gestite dal Concessionario gravante solo ed esclusivamente a carico del gestore del servizio, restando invece a carico del bilancio del Comune di L'Aquila solo ed esclusivamente la corresponsione al

Concessionario del contributo pubblico di € 20.141.819,10 erogato dai competenti organi ministeriali.

Tuttavia al fine di eliminare ogni possibile equivoco in ordine alla esatta interpretazione del punto 29) delle Premesse dello schema di convenzione sottoscritto in data 2.12.2002, ed anche allo scopo di conformarsi alle decisioni di cui al parere motivato redatto in data 28.06.2006 dalla Commissione delle Comunità Europee, si ritiene opportuno procedere alla eliminazione dal citato punto 29) dell'inciso "e la corresponsione al gestore del servizio del corrispettivo di cui al precedente punto 12) lettera c)".

Affinché la Giunta Comunale possa esprimersi sulla opportunità di modificare la Convenzione secondo quanto sopra specificato, è necessario che la S.V. - in qualità di legale rappresentante della C.G.F.T. s.r.l. - esprima il proprio formale consenso alla eliminazione dal citato punto 29) dell'inciso "e la corresponsione al gestore del servizio del corrispettivo di cui al precedente punto 12) lettera c)".

L'Aquila 20.09.2006

Il dirigente del Settore OO.PP.
Ing. Vittorio Fabrizi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mario Di Gregorio